



COMUNE DI BARRAFRANCA

Provincia di Enna

Verbale di deliberazione n. 70 del 11/08/2015 della Giunta Comunale.

Oggetto: Incarico legale all'avv. Licari del Foro ^{di Enna}, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso ex art.700 C.P.C. dinanzi al Tribunale del Lavoro di Enna presentato dal Dott. S.E. Diliberto.-

L'anno duemilaquindici addì undici del mese di agosto alle ore 14,14 nella sala delle riunioni a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge si è convocata la Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:

Salvatore LupoSindaco
Alessandro Tambe'Vice Sindaco
Calogero PistoneAssessore
Filippa La LoggiaAssessore
Stella Spagnolo.....Assessore

.....

.....

Sono assenti i Signori:

Assiste il V. Segretario Generale **Giuseppina Crescimanna**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor **Salvatore Lupo** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Oggetto: Incarico legale all'Avv. LIEARI, del Foro di ENNA, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso ex art.700 C.P.C. dinanzi al Tribunale del Lavoro di Enna presentato dal Dott. S.E. Diliberto.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE
L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO**

Visto l'allegato ricorso ex art.700 C.P.C. dinanzi al Tribunale del Lavoro di Enna, notificato mediante servizio UNEP del Tribunale di Enna ed acquisito al Protocollo del Comune al n. 8763 del 04/08/2015, con cui il Dott. Santi Eugenio Diliberto, nato a S. Cataldo (CL) il 05/6/1968, residente a Enna, Contrada Santa Caterina s.n.c. rappresentato e difeso dall'Avvocato Katia Gloria del foro di Enna, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Enna, Viale dei Miti n.62., giusta procura a margine del ricorso, chiede:

- dire e dichiarare in via cautelare ed urgente - previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti - l'illegittimità della determinazione sindacale n.18 del 18/06/2015 con cui è stato attribuito l'incarico di titolare di posizione organizzativa di capo del IV Settore al geom. Giuseppe Zuccalà;
- per l'effetto, ordinare al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, di attribuire l'incarico di posizione organizzativa di capo del IV Settore "Gestione del Territorio", applicando ed esplicando motivatamente i criteri contenuti negli artt. 19, co. 1, del D.Lgs. n.165/2001, negli artt.12, co.6 e 13 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Barrafranca approvato con deliberazione G.C. n.71 del 06/04/12, come modificato con deliberazione G.C.n.47 del 27/05/2015 e 9, co. 2, del C.C.N.L. Del " Comparto Regioni ed Autonomie Locali" e dando atto, con adeguata motivazione, delle procedure comparative adottate ovvero adottare ogni altra misura all'uopo ritenuta utile;

con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese come per legge;

Ritenuto necessario tutelare gli interessi del Comune, anche al fine di non arrecare ulteriori danni gravi e certi all'Ente, procedendo all'affidamento di un incarico legale per opporsi al ricorso ex art.700 C.P.C. dinanzi al Tribunale del Lavoro di Enna, la cui udienza, per la comparizione delle parti, è stata fissata il 07/09/2015, h.9.00;

Visto il vigente Regolamento Uffici e Servizi;

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE

1. di conferire un incarico per la difesa dell'Ente avverso il ricorso, ex art.700 C.P.C. dinanzi al Tribunale del Lavoro di Enna, promosso dal Dott. Santi Eugenio Diliberto, la cui udienza, per la comparizione delle parti, è stata fissata il 07/09/2015, h.9.00;
2. di dare atto che verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo di € 2.000,00, derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense con riferimento ai minimi tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 77 del 02/04/2014), comprensivo di ritenuta d'acconto e di tutti gli accessori di legge (spese generali 15%, C.P.A. ed IVA);
3. di impegnare la somma di € 500,00 con imputazione di spesa al capitolo 1058 del Bilancio c. e., dando atto che la somma rientra nei limiti di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 163 del D. Lgs 267/2000;
4. dare atto che la rimanente somma di € 1.500,00 sarà prevista ed impegnata nel redigendo bilancio di previsione;
5. di dare, infine, atto che l'accettazione dell'incarico da parte del professionista impegnerà lo stesso a presentare la relativa parcella, per la somma sopra indicata comprensiva degli accessori di legge;
6. di approvare l'allegato schema di disciplinare di incarico;
7. di conferire la relativa procura al Legale incaricato.

8. di dare mandato al Responsabile del Servizio Contenzioso di sottoscrivere il disciplinare d'incarico e di procedere agli atti conseguenziali, ivi compresa la liquidazione dei compensi all'Avvocato, secondo le modalità indicate nel disciplinare d'incarico.

Barrafranca, li 11/08/2015

L'ASSESSORE AL CONTENZIOSO

PARERI

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 23 dicembre 2000, n. 30, in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere

Barrafranca, li 11-08-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto riguarda la regolarità contabile, si esprime parere ai sensi dell'art. 12 della L.R.30 del 23/12/2000, dicembre 2000, n. 30.

Barrafranca, li 11-08-2015

Imp. pow 41 del 11/08/2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Indi,

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione sopra riportata;
Visti i superiori pareri espressi a norma di legge;
Con votazione unanime, espressa nelle forme di legge,

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "Incarico legale all'Avv. Le AR, del Foro di ENNA, per la difesa dell'Ente avverso il ricorso ex art.700 C.P.C. dinanzi al Tribunale del Lavoro di Enna presentato dal Dott. S.E. Diliberto", nel testo sopra formulato che qui di seguito si intende riportato e trascritto.

Successivamente la G.C., attese la necessità e l'urgenza di provvedere, preso atto della separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

COMUNE DI BARRAFRANCA
Ufficio Contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO

Il Comune di Barrafranca (C.F. 80003210863 e partita IVA 00429180862), con sede in Barrafranca, Piazza Regina Margherita, qui rappresentato dalla Dott.ssa Giuseppina Crescimanna, nella sua qualità di Capo del I Settore "Affari Generali e Finanziari", domiciliata per la carica a Barrafranca in Piazza Regina Margherita, che interviene ai sensi del vigente Statuto Comunale;

e

l'Avv. _____, nato a _____ il _____, del Foro di _____, con studio a _____
Codice Fiscale: _____,

Premesso

- che la Giunta Comunale, con provvedimento n. -----, ha deliberato di conferire l'incarico ad un Avvocato per la difesa dell'Ente avverso il ricorso ex art.700 C.P.C. dinanzi al Tribunale del Lavoro di Enna, presentato dal Dott. Santi Eugenio Diliberto, la cui udienza, per la comparizione delle parti, è stata fissata il 07/09/2015, h.9.00, e conseguentemente ha designato l'Avv. _____, sopra meglio generalizzato, quale Legale al quale affidare l'incarico per la difesa dell'Ente nella vertenza in argomento;
 - che, con il medesimo provvedimento è stato approvato lo schema del disciplinare d'incarico, redatto in funzione alle caratteristiche dell'incarico da conferire;
- tra le parti sopra costituite,

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto dell'incarico

L'incarico viene conferito per la difesa del Comune di Barrafranca nel ricorso ex art.700 C.P.C. dinanzi al Tribunale del Lavoro di Enna, presentato dal Dott. Santi Eugenio Diliberto, la cui udienza, per la comparizione delle parti, è stata fissata il 07/09/2015, h.9.00 e per l'espletamento di tutte le connesse attività, anche di carattere stragiudiziale, finalizzate ad una eventuale composizione delle questioni dedotte in giudizio.

Art. 2 - Corrispettivo

Le parti convengono che, in relazione a detto incarico, verrà riconosciuto al Legale, in funzione dell'attività effettivamente svolta, il corrispettivo derivante dall'applicazione alle singole voci della tariffa professionale forense di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014) con riferimento ai minimi tabellari indicati, comprensivo di accessori di legge: ritenuta d'acconto, spese generali 15%, C.P.A. ed IVA, per un totale complessivo di € 2.000,00.

Detta somma, determinata in via presuntiva stante la particolare tipologia dell'incarico conferito e

l'oggettiva impossibilità di predeterminare in assoluto le relative prestazioni, potrà essere suscettibile di variazione in diminuzione, se del caso, in funzione delle prestazioni effettivamente rese.

Eventuali maggiori somme saranno corrisposte solo in esito ad ulteriori attività difensive non prevedibili al momento dell'affidamento dell'incarico e, comunque, comunicate entro il 15 ottobre, al fine di consentire l'assunzione di un impegno di spesa ed evitare l'insorgere di debiti fuori bilancio.

Ove il Comune dovesse risultare vittorioso, saranno devolute in favore del legale incaricato le spese liquidate dal Giudice in misura maggiore al compenso concordato.

La tariffa professionale di riferimento rimarrà individuata nei minimi tariffari tabellari di cui al Decreto del Ministero della Giustizia 10 Marzo 2014, n. 55 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 77 del 02/04/2014).

Art. 3 - Pagamenti

Il corrispettivo di cui sopra verrà corrisposto, dietro richiesta del legale incaricato e su presentazione di nota pro-forma. Le somme così erogate verranno, all'atto della definitiva liquidazione, detratte dalla quota dovuta a saldo.

Art. 4 - Attività non preventivate

Qualora, in relazione ad una particolare evoluzione della vertenza, non prevista e comunque non prevedibile al momento dell'assunzione dell'incarico e della formulazione del relativo preventivo di spesa, dovessero rendersi necessarie, ai fini dell'attività difensiva, ulteriori specifiche prestazioni professionali, non riconducibili a quanto contemplato dagli articoli precedenti, il legale dovrà darne tempestiva comunicazione al Comune (entro il 15 ottobre), procedendo, con apposita nota pro-forma, alla quantificazione dei maggiori correlati oneri, da determinarsi nel rispetto dei parametri economici utilizzati per la stesura del preventivo relativo all'incarico conferito.

L'espletamento delle suddette ulteriori attività difensive è subordinato al preventivo assenso dell'Amministrazione committente anche in funzione della necessità di assicurare la dovuta copertura finanziaria.

Art. 4 - Obblighi del Professionista

Il legale si impegna a relazionare e tenere costantemente informato il Comune di Barrafranca circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune medesimo. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione ai pareri forniti.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti o per meglio definire la linea difensiva e/o orientare al

meglio l'azione amministrativa in relazione a questioni attinenti il giudizio, il legale si impegna ad assicurare la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore oltre quello previsto al precedente art. 2 per l'incarico principale. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale assunto ad esito di eventuali fasi cautelari o a conclusione della vertenza. In quella stessa sede, il professionista formulerà proprie valutazioni/considerazioni, sotto il profilo giuridico, in ordine al contenuto del provvedimento ed alle relative motivazioni e prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, fornendo, altresì ed ove necessario, eventuali istruzioni e direttive per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali ed evitare l'esposizione del Comune a forme di responsabilità ed a pregiudizi economici;

Art. 6 - Obblighi del Committente

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, tutti gli atti e documenti utili, nonché le informazioni che possano risultare utili alla migliore difesa e che siano richiesti dal Legale.

Art. 7 - Disposizioni particolari

Il Legale incaricato dichiara, ed il Comune ne prende atto, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi; dichiara, altresì, che non ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico oggetto del presente atto alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

Il Legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente al Comune l'eventuale insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità sopra richiamate.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, sarà in facoltà del Comune, al verificarsi della fattispecie, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c..

Al Legale incaricato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto del Comune, da esprimersi nelle forme di legge.

Qualora il Legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta dello stesso è liberamente fatta dal legale medesimo, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

risultando i relativi costi direttamente connessi e funzionali all'espletamento dell'attività difensiva oggetto dell'incarico e nella stessa ricompresi.

Art. 8 - Revoca/Rinuncia all'incarico

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente art. 2.

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi nei limiti di cui sopra, avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

Art. 9 - Trattamento Dati Personali

Il Comune informa il Legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, il tutto nel rispetto del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Art. 10 - Normativa di riferimento

Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile e a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati.

Art. 11 - Foro Competente

Ogni controversia inerente o conseguente al presente atto viene devoluta al Foro di Enna;

Art. 12 - Spese ed avvertenze fiscali

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04.1986, n°131. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del Legale incaricato.

Letto, approvato e sottoscritto in data

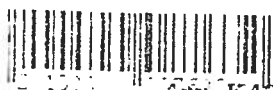
per il Comune di Barrafranca - Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente ogni clausola del presente disciplinare.

Per il Comune di Barrafranca – Il Capo del I Settore _____

Il Professionista Incaricato _____



Avv. KATIA GLORIA

Viale dei Miti, 62 - 94100 ENNA

Tel./Fax 0935.511751

P.e.c. katia.gloria@avvocatienna.legalmail.it

TRIBUNALE DEL LAVORO DI ENNA
RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Il dott. DILIBERTO SANTI EUGENIO, nato a San Cataldo il 5/6/1968 (Cod. Fisc. DLBSTG68H05H792R) e residente ad Enna, contrada S. Caterina s.n.c., elettivamente domiciliato in Enna, Viale dei Miti n. 62 presso lo studio dell'avv. Katia Gloria (cod. fisc. GLRHTA74M69C342M), che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al presente atto e che dichiara, inoltre, di voler ricevere le comunicazioni del presente procedimento al numero di fax 0935/541751 oppure per il tramite posta elettronica certificata all'indirizzo katia.gloria@avvocatienna.legalmail.it

CONTRO

- **Comune di Barrafranca**, in persona del Sindaco *pro tempore*, domiciliato per la carica nei locali del palazzo comunale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1
- **Zuccalà Giuseppe**, residente in Barrafranca, Viale Gen. Cannada s.n.c.

FATTO

Il dott. Diliberto Santi Eugenio, laureato in Scienze Geologiche e dottore di ricerca in "Evoluzione geologica di orogeni di tipo Mediterraneo", è dipendente a tempo indeterminato del Comune di Barrafranca sin dal 01/09/1998, inquadrato nella cat. C, e successivamente a seguito di concorso inquadrato nella categoria D, posizione giuridica D3, profilo professionale di "funzionario tecnico geologo", nel quale sin dal 30/09/1999 ha sempre ricoperto incarichi apicali e sub-apicali (all. 2).

Lo stesso, sin dalla data di assunzione, si è occupato con incarichi direttivi delle problematiche inerenti i lavori in economia, l'osservatorio comunale dei rifiuti, la protezione civile, le infrastrutture ed i servizi pubblici, divenendo titolare di posizione organizzativa del IX Settore "Infrastrutture e servizi Pubblici" del comune di Barrafranca (dal 13/10/2000 al 30/06/2001), mentre dal 01/07/2011 al 31/3/2011, a seguito di trasferimento per mobilità, ha ricoperto il ruolo di vice responsabile e di responsabile dell'ufficio coordinamento Geologico del Comune di Catania (dal 23/01/08 al 21/3/08), mentre dal 01/04/2011, a seguito di trasferimento per mobilità, è ritornato alle dipendenze del Comune di Barrafranca, quale responsabile di diversi servizi tecnici, divenendo dal 05/09/12 al 02/01/2013 titolare della posizione organizzativa di responsabile del IV Settore "Infrastrutture e Manutenzioni" (all. 4).

Ciò detto, è necessario evidenziare che, a seguito dell'entrata in vigore della legge 191/1998 - che ha aggiunto i commi 3-bis e 3-ter all'art. 51 della L. 142/1990, recepiti nell'ordinamento siciliano per effetto della L. R. 7.12.1998 n. 23 - ed in attesa di apposita definizione contrattuale, nei comuni privi di personale con qualifica dirigenziale (come lo è quello di Barrafranca) è stata attribuita al Sindaco la facoltà di affidare, con provvedimento motivato, le funzioni dirigenziali ai responsabili degli uffici e servizi indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione.

Con la pubblicazione del C.C.N.L. del 31/03/99 del comparto "Regioni ed autonomie Locali" (all. 31) la disciplina di cui all'art. 51, commi 3-bis e 3-ter (refluita oggi nell'art. 109 D.Lgs. 267/2000) è stata completata dagli artt. 8 e ss. del predetto contratto, secondo cui i comuni - che si avvalgano della disciplina di cui all'art. 51 cit. - sono obbligati ad istituire l'area delle c.d. posizioni organizzative, *"che richiedono, con assunzione diretta e di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;..."*, attribuendo altresì una retribuzione di posizione che variava da un minimo di £. 10.000.000 a un massimo di £. 25.000.000 ed una retribuzione di risultato che variava da un minimo del 10% ad un massimo del 25% della retribuzione di posizione attribuita (art. 10), disciplina applicabile esclusivamente ai dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi in possesso della cat. "D" (artt. 8 e 11).

Adeguandosi agli intervenuti mutamenti normativi e contrattuali, con delibera G.C. n. 71 del 06/04/12. il comune di Barrafranca ha approvato il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi, prevedendo il "Settore" (area di posizione organizzativa), quale struttura organizzativa di massimo livello, con la preposizione ai vertici degli stessi di dipendenti responsabili del settore e titolari di posizione organizzativa (all. 30).

Dovendo procedere alla rimodulazione della struttura organizzativa comunale, caratterizzata dalla presenza di Settori (quali strutture organizzative di massimo livello) elefantiaci e con funzioni disomogenee, con deliberazione n. 40 del 26/04/2013 la Giunta Comunale dava incarico al segretario generale di predisporre una proposta di deliberazione di modifica di detta struttura organizzativa, da redigere attraverso *"azioni dirette all'adeguamento delle strutture organizzative quanto attraverso la definizione dei modelli di performance, poggiando sul principio dell'omogeneità e quello della specialità i quali devono fare riferimento alle azioni di snellimento, semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa tenendo in conto il più specifico principio della responsabilità che assieme al valore di equità caratterizzano la visione sociale dell'amministrazione comunale"* (all. 18).

La Giunta Comunale, con successiva deliberazione n. 42 del 10/05/2013, approvava la nuova struttura organizzativa comunale, riordinando il settore nel rispetto dei principi di specialità e di omogeneità delle funzioni. Tale modifica ha, infatti, interessato tutti i maggiori settori ed è stata attuata mediante la creazione di n. 7 settori, di una speciale unità di progetto (all. 19).

Previo avviso pubblico prot. n. 2087 del 31/05/2013 con cui l'attuale Sindaco manifestava la volontà di conferire la posizione organizzativa per l'incarico di direzione dell'unità di progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" per la durata di anni uno con possibilità di conferma per un altro anno, con determinazione sindacale n. 10 del 28/06/2013 veniva conferito il relativo incarico al dott. Santi Eugenio Diliberto (all. 20), che, in quanto inquadrato nella categoria giuridica D3 con il profilo professionale di "Funzionario Tecnico Geologo" è, tra

l'altro, l'unico funzionario apicale e di grado più elevato, unitamente all'arch. F. Costa dell'intero Ufficio Tecnico Comunale, per come previsto dal nuovo ordinamento professionale di cui al C.C.N.L. del 31/03/1999 del comparto "Regioni ed Autonomie locali" (all. 31).

Con successiva determinazione n. 11 del 28/06/2013 l'attuale Sindaco rimodulava gli incarichi di posizione organizzativa ed all'odierno ricorrente veniva conferita la titolarità della posizione organizzativa di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", dando atto *"non si conferiscono nuovi incarichi di Capo Settore, ma restano validi ed efficaci, anche dal punto di vista della durata temporale, gli incarichi precedentemente assegnati, che, con la presente delibera, vengono parzialmente rimodulati..."* (all. 21), incarico che veniva confermato e rinnovato per un altro anno con determinazione sindacale n. 17 del 17/9/2014 *"considerato.... che il suddetto funzionario, si è contraddistinto per la professionalità e la competenza profuse nello svolgimento della sua attività, anche in relazione alla capacità di risoluzione delle problematiche afferenti le attività ed i servizi gestiti, come peraltro comprovate dalle valutazioni positive espresse dal nucleo di valutazione"* (all. 22).

Il Sindaco, dopo essere uscito indenne dalla proposta di mozione di sfiducia nella seduta del 27.9.2014, che non è stata approvata (13 voti favorevoli) per un solo voto e grazie all'astensione di sette consiglieri comunali di minoranza (tra i quali uno legato da rapporti di parentela con il geom. Giuseppe Zuccalà) (all. 27), ha repentinamente mutato atteggiamento nei confronti dell'attuale ricorrente, nonostante la vasta mole di lavoro portata avanti, pur tra mille difficoltà (la più evidente delle quali è rappresentata dalla cronica carenza di personale). Egli ha, infatti, iniziato ad inviare missive al ricorrente, chiedendo cose impossibili (all. 12 e 14), peraltro per ragioni a lui note, cui il dott. Diliberto ha replicato puntualmente, evidenziando l'erroneità delle richieste e l'anomalia, per usare un eufemismo, di detto atteggiamento (all. 13, 15 e 17).

La "nuova" strategia del Sindaco si concretizzava, in primo luogo, con l'approvazione della deliberazione G.C. n. 46 del 27/5/2015 (all. 7), con cui, nel modificare ed integrare l'art. 13 del regolamento degli uffici e servizi recante "criteri, requisiti e modalità per il conferimento di capo settore", venivano del tutto eliminati i criteri specifici ed il punteggio attribuito a ciascun criterio per il conferimento dell'incarico di capo settore. In particolare, l'eliminazione ha riguardato il criterio relativo alla "esperienza lavorativa all'interno o all'esterno dell'Ente con particolare riferimento alla complessità delle strutture dirette, degli incarichi particolarmente svolti e ai risultati conseguiti, tenendo conto delle precedenti esperienze in posizione di direzione", criterio sostituito con la laconica previsione relativa "ai risultati conseguiti in precedenza presso il Comune di Barrafranca e della relativa valutazione", forse perché il ricorrente, avendo prestato servizio, quale vice responsabile e responsabile dell'Ufficio Coordinamento Geologico, nel Comune di Catania dal 01/07/2001 al 31/03/2011, era in possesso di un titolo che non consentiva ad altro concorrente di superarlo.

In secondo luogo, con deliberazione n. 47 del 27/05/2015 la Giunta Comunale approvava l'organigramma dell'Ente, prevedendo la soppressione dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" e il contestuale accorpamento dei relativi servizi al 4° Settore "Gestione del Territorio", tranne la Protezione Civile ed i rapporti con l'A.T.O. incardinati nel 5° Settore "Governance - LL.PP. - Programmazione e Politiche Comunitarie", dando, altresì atto, che fino alla naturale scadenza del 30/06/15 ed a partire dal conferimento delle posizioni organizzative di cui al predetto atto, detta Unità di Progetto *"dovrà esclusivamente occuparsi:*

- *della realizzazione della piazzola di stoccaggio di cui all'atto di indirizzo della G.C. n. 89 del 07/11/2014;*
- *di porre in essere tutto quanto di competenza per la messa in gara del Piano di Intervento Comunale;*
- *di curare i rapporti con l'ATO" (all. 8).*

A dire della Giunta Comunale la soppressione di tale Unità di Progetto era giustificata dal fatto, invero assai sorprendente, che *"la stessa, nonostante la scadenza prossima, deve ancora conseguire l'obiettivo prioritario fissato dalla giunta con l'atto della sua istituzione e reiterato con delibera di giunta n. 89 del 07/11/2014 relativo alla realizzazione di una piazzola di stoccaggio dei rifiuti, al quale sono strettamente connessi, la gestione dei rapporti con l'ATO e l'avvio della gara pubblica di affidamento del servizio di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti urbani....ritenuto che, per consentire al Responsabile dell'Unità di Progetto di portare a compimento il processo già avviato della piazzola di stoccaggio, obiettivo prioritario dell'Amministrazione, si snellisce il carico di lavoro dello stesso, fino alla scadenza naturale dell'Unità di Progetto, per evitare ulteriori e intollerabili ritardi al raggiungimento delle suddette finalità".*

In data 8/06/2015, il dott. Diliberto ha proposto ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. Sicilia, sezione staccata di Catania, avverso le suddette deliberazioni in quanto inficiate da plurimi vizi di legittimità, che è in atto pendente per il merito ed è iscritto al n. 1249/15 R.G.

Con avviso prot. n. 1640 del 29/06/15, pubblicato in pari data nell'albo pretorio *on line*, il Sindaco rendeva nota l'intenzione di procedere al conferimento degli incarichi di direzione delle 5 unità organizzative di massimo livello (Settori) dell'Ente fino alla scadenza del proprio mandato (1° settore - Affari Generali e Finanziari; 2° "Trasparenza, Anticorruzione e qualità dei servizi"; 3° "Servizi alla Persona"; 4° "Gestione del Territorio"; 5° "Governance - LL.PP., programmazione e politiche comunitarie"), assegnando fino al 08/06/2015 il termine per la presentazione delle candidature da parte degli interessati (all. 3).

Con istanza assunta al prot. n. 1718 del 09/06/15, corredata da un nutrito *curriculum vitae* e da un corposo elenco (non esaustivo) delle principali esperienze ed attività lavorative, il dott. Diliberto ha manifestato il proprio interesse ad ottenere l'incarico di

uno tra il 4° "Gestione del Territorio" ed il 5° Settore "Governance - LL.PP. - Programmazione e Politiche Comunitarie" (all. 4).

Indi, il Sindaco del Comune di Barrafranca, dimenticandosi di avere indetto una procedura selettiva per la nomina dei titolari delle posizioni organizzative di cui al precedente punto ed omettendo di esplicitare un'adeguata, coerente e logica motivazione, con determinazione n. 18 del 18/06/2015 conferiva *ad libitum* l'incarico di posizione organizzativa di Capo del IV Settore "Gestione del Territorio" al geom. Giuseppe Zuccalà, soggetto munito del solo diploma di geometra con pochi e scarni titoli culturali, di studio e di servizio, inquadrato nella categoria giuridica inferiore (D1), ma in possesso di un titolo di cui il ricorrente è privo: padre del presidente del consiglio, ing. Calogero Zuccalà, grazie al cui voto di astensione non è stata approvata la mozione di sfiducia al Sindaco, per come detto sopra.

All'odierno ricorrente, pertanto, non è stato attribuito alcun incarico di posizione organizzativa, nonostante l'inquadramento giuridico nella categoria superiore (D3) ed il possesso di maggiori titoli di studio, culturali, di servizio e professionali, per come inconfutabilmente è dato evincere dal *curriculum vitae* e dall'elenco delle principali esperienze ed attività svolte allegato alla predetta domanda di partecipazione (all. 4) rispetto a quelli posseduti dal geom. Giuseppe Zuccalà, evincibili dal *curriculum vitae* allegato alla domanda di partecipazione prot. n. 1714 del 9/6/15 presentata da quest'ultimo (all. 5).

La determinazione sindacale n. 18 del 18/06/2015, con cui è stato conferito immotivatamente l'incarico di posizione organizzativa di capo del IV Settore "Gestione del Territorio" al geom. Giuseppe Zuccalà con conseguenziale ed immotivata pretermissione dell'odierno ricorrente dal relativo incarico, è palesemente illegittima e di tale inaudita gravità da richiedere l'intervento in via d'urgenza di codesto Giudicante per le seguenti ragioni di

DIRITTO

- I -

SULLA SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI JURIS

1. NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA DETRMINAZIONE SINDACALE N. 18 DEL 18/06/2015 PER VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 109, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000, DELL'ART. 3 DELLA L. N. 241/1990, COME RECEPITA DALLA L.R. N.10/1991, DELL'ART. 9, COMMI 1 E 2 DEL C.C.N.L. DEL COMPARTO "REGIONI-AUTONOMIE LOCALI" DEL 31/03/99, DELL'ART. 19 DEL D. LGS. N. 165/2001, DEGLI ARTT. 12, CO. 6, E 13 DEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PER COME MODIFICATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 46 DEL 27/05/2015 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI LEGALITA', DI TRASPARENZA, DI IMPARZIALITA' E DI BUONA AMMINISTRAZIONE -

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE EX ARTT. 1175 E 1375 C.C., NONCHE' DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL D.LGS. 165/2001.

In conseguenza dell'avversata determinazione sindacale n. 18 del 18/06/2015 (all. 1) l'incarico di posizione organizzativa di capo del IV Settore "Gestione del Territorio" è stato conferito al geom. Giuseppe Zuccalà in assenza di alcuna motivazione in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla normativa contrattuale e regolamentare e, soprattutto, omettendo di indicare le ragioni per cui all'odierno ricorrente, che è rimasto privo di incarico di posizione organizzativa, è stato preferito un dipendente (il geom. G. Zuccalà) inquadrato nella categoria giuridica inferiore (D1) ed in possesso di minori titoli (culturali e professionali).

Così agendo, il Sindaco ha tradito proprio la finalità della procedura selettiva, che è quella di scegliere il soggetto più titolato, e, soprattutto, ha omesso di spiegare le ragioni e le motivazioni che lo hanno indotto a siffatta decisione, che definire arbitraria ed illegittima è un mero eufemismo.

Si rileva che secondo le statuizioni dell'art. 109, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, i comuni privi di personale con posizione dirigenziale - così come lo è quello di Barrafranca - possono attribuire le funzioni dirigenziali di cui all'art. 107 del medesimo decreto, *"a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga ad ogni diversa disposizione"*. Allo stesso modo, l'art. 9, co.1, del C.C.N.L. del 31/03/99, che completa il quadro normativo e contrattuale di riferimento, impone che gli incarichi per le posizioni organizzative (che nei piccoli comuni corrisponde al conferimento degli incarichi dirigenziali) siano *"conferiti, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato."*, mentre, al secondo comma, è previsto che, ai fini del conferimento degli incarichi in questione, *"gli enti tengono conto ... della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D"*.

Anche l'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001, a seguito delle modifiche introdotte dal D. Lgs. n. 150/2009, ha rafforzato, in attuazione dei principi di imparzialità, buon andamento e di trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost., il quadro normativo e contrattuale sopra delineato al fine di evitare che l'amministratore di turno, ignorando i precetti costituzionali di cui agli artt. 97 e 98 Cost., si facesse guidare, nella scelta degli organi dirigenziali, da ragioni legate a fiducia di natura esclusivamente politica.

Secondo le previsioni dell'art. 19 del D. Lgs. n. 165/2001 *"Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico."*

Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta".

Alle superiori disposizioni si è adeguato il Comune di Barrafranca con il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G.C. n. 71 del 06/04/12 (all. 30), modificato dalla deliberazione G.C. n. 46 del 27/05/2015 (all. 7). L'art. 12, co. 6, di detto regolamento afferma espressamente che *"Il Sindaco conferisce gli incarichi apicali con provvedimento motivato in ossequio ai criteri di seguito predefiniti"*. Il successivo art. 13, co. 1, per come modificato dalla delibera G.C. n. 46 del 27/05/2015, statuisce che: *"1. l'incarico di capo settore può essere conferito al personale dipendente a tempo indeterminato di categoria D). L'individuazione del dipendente cui attribuire o confermare le funzioni di direzione tiene conto, in particolare dei seguenti elementi:*

a) delle attitudini e delle capacità del singolo dipendente, nonché della sua preparazione culturale, correlata al possesso di titoli accademici (diploma di laurea, master, dottorati di ricerca ed altri titoli equivalenti);

b) dei risultati conseguiti in precedenza presso il Comune di Barrafranca e della relativa valutazione;

c) delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione maturate, purché attinenti all'incarico da conferire".

Il comma 2, di detto articolo prevede che *"per il conferimento dell'incarico di capo settore si tiene conto delle caratteristiche e degli obiettivi, sia di natura strategica che operativa, del programma amministrativo"*.

Il successivo comma 6 prescrive che *"Per il conferimento degli incarichi, il Sindaco rende noti, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta: acquisisce le disponibilità dei dipendenti interessati e le valuta"*.

Orbene, sulla base delle superiori disposizioni, risulta inconfutabilmente che il conferimento degli incarichi di posizione organizzativa di capo settore avviene per il tramite di un provvedimento che, ancorché latamente discrezionale, deve contenere le motivazioni e specificare in concreto le attitudini, le capacità professionali in relazione alla preparazione culturale ed ai titoli accademici posseduti, i risultati conseguiti in precedenza e le relative valutazioni, nonché le specifiche competenze organizzative e l'esperienza acquisita nel corso degli anni per cui un dipendente di cat. "D", già responsabile degli uffici e servizi di un determinato settore, è più idoneo o più meritevole di un altro per la realizzazione degli obiettivi predeterminati dall'organo politico.

E' stato introdotto, in sostanza, un sistema di regole e di garanzie, rafforzato in sede di contrattazione collettiva e dalle modifiche introdotte dal c.d. decreto Brunetta, proprio per evitare che qualcuno scambiasse l'avvenuta privatizzazione e contrattualizzazione del pubblico impiego come "libero arbitrio" nelle scelte dei dirigenti della P.A. o, cosa assai più grave, come gestione privata della *res publica*.

Non senza dimenticare un altro fattore, non per questo meno importante, secondo cui il conferimento degli incarichi *de quibus* incide notevolmente sulla carriera e sul bagaglio professionale del dipendente interessato, il quale, per ciò solo ed in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità, ha il sacrosanto diritto di conoscere le ragioni ed i motivi che hanno indotto il Sindaco a preferirgli altri dipendenti, specie quando - come è avvenuto nel caso in esame - gli incarichi di posizione organizzative sono stati conferiti a dipendenti inquadrati in una categoria giuridica inferiore (D1) e muniti di meno titoli culturali, di studio e di competenze organizzative nella specifica materia. Nel caso di specie, nulla di quanto appena detto contiene la determinazione sindacale n. 18. del 18/06/2015, se non la seguente breve frase di stile secondo cui "*.....che il complesso dei criteri tutti sopra descritti in relazione alla specifica direzione conferenda, trovi massimizzazione nella persona del Geom. Giuseppe Zuccalà, dipendente comunale cat. D)*" (all. 1). Al di là di tale frase di stile, in tale determinazione non si evincono, in concreto, i criteri, prescritti tassativamente ed inderogabilmente dalle sopra menzionate disposizioni normative e contrattuali, che hanno indotto il Sindaco del Comune di Barrafranca ad attribuire immotivatamente *ad libitum* l'incarico di responsabile e di posizione organizzazione del Settore "Gestione del Territorio" al geom. Giuseppe Zuccalà, in possesso di scarsi requisiti culturali, professionali e di servizio ed è privo delle necessarie attitudini e competenze professionali rispetto all'incarico conferitogli, per come risulta dal *curriculum vitae* presentato dallo stesso per partecipare alla selezione in questione (all. 5) e ciò è ancor più grave se si considera che l'odierno ricorrente è inquadrato nella categoria giuridica superiore (D3), è in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla superiore normativa, avendo ricoperto sempre incarichi apicali per diversi anni e con risultati positivi e lusinghieri, per come comprovato dalle valutazioni espresse dal Nucleo di valutazione in relazione all'anno 2013 (all. 25) ed essendo in possesso di maggiori requisiti culturali e di studio (diploma di laurea in scienze geologiche conseguita con punti 104/110, dottorato di ricerca in "evoluzione geologica di orogeni di tipo mediterraneo", master universitario di II livello in "Gestione delle Acque e tutela dell'Ambiente", master universitario di II livello in "EMAS ed ECOLABEL nel settore della pubblica amministrazione", etc.). *Rebus sic stantibus*, è indubitabile che la mancanza di una puntuale e congrua motivazione in ordine alla scelta effettuata dal Sindaco del comune di Barrafranca con riferimento ai requisiti oggettivi e soggettivi del responsabile nominato viola palesemente l'obbligo di motivazione di cui agli artt. 109, co. 2, del D. Lgs. n. 267/2000, 9, commi 1 e 2 del C.C.N.L. del comparto "Regioni-Autonomie Locali" del 31/03/99, 19 del D. Lgs. n. 165/2001, 12, co. 6, e 13 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione G. C. n. 71 del

06/04/12, come modificato con deliberazione G.C. n. 46 del 27/05/2015, nonché dell'art. 3 della L. 07/8/90, n. 241, così come recepito con l.r. 30/04/91 n. 10.

In casi analoghi al presente, è stato espresso il principio per cui *“anche per consentire il sindacato giurisdizionale il provvedimento deve necessariamente essere motivato in modo specifico in relazione ai criteri oggettivi (attinenti alla fisionomia dell'ufficio ed alle caratteristiche qualitative dell'incarico da assegnare) e soggettivi (riguardanti i requisiti attitudinali, le qualità professionali e l'esperienza del dirigente, in comparazione, se del caso, con le caratteristiche soggettive di altri dirigenti), che devono indirizzare le scelte dei soggetti responsabili dell'affidamento dell'incarico, circoscrivendo il loro spazio decisionale in ambiti di legalità, coerenza, trasparenza, buon andamento e imparzialità”* (Trib. Bari, ord., 08/01/2004).

Anche nella giurisprudenza di legittimità si va sempre più diffondendo il principio per cui *“In tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nell'art. 19, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165 obbligano l'Amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (art. 1175 e 1375 c.c.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.. Tali norme, che si riferiscono anche alla Regione Sicilia, obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale.”* (Cass. Civ., sez. VI, 12/10/2010, n. 21088), tenuto conto che *“Nell'ambito del rapporto di lavoro "privatizzato" alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il giudice (ordinario) sottopone a sindacato l'esercizio dei poteri, esercitati dall'amministrazione nella veste di datrice di lavoro, sotto il profilo dell'osservanza delle regole di correttezza e buona fede, siccome regole applicabili anche all'attività di diritto privato alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 cost. Anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, si realizza la "procedimentalizzazione" dell'esercizio del potere di conferimento degli incarichi (obbligando a valutazioni anche comparative, a consentire forme adeguate di partecipazione ai processi decisionali, ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte)”* (Cass. Civ., sez. lav., 30/12/2009, n. 27888; *idem*, 4/4/2012, n. 5369; *idem*, 14/4/2008, n. 9814).

E ancora di recente, è stato ribadito il principio per cui *“In tema di pubblico impiego privatizzato, gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali costituiscono provvedimenti di natura negoziale, come tali soggetti alle regole di controllo dei poteri privati; in tale contesto, la natura fiduciaria dell'incarico trova contemperamento nell'esigenza che la selezione degli aspiranti avvenga nel rispetto delle regole di buona*

fede e correttezza, che si impongono ad ogni datore di lavoro, e di quelle specifiche di imparzialità e buon andamento che l'art. 97 cost. prescrive per il datore di lavoro pubblico, sulla base della considerazione che la sottoposizione del rapporto di pubblico impiego alle regole comuni del diritto del lavoro non implica pure la privatizzazione dell'amministrazione che assume la veste di datore di lavoro"(Cass. Civ., sez. lav., 26/09/2011, n. 19630).

Alla stessa stregua la mancanza di una dettagliata motivazione anche in ordine ai criteri di scelta seguiti dal Sindaco di Barrafranca, che non consentono sinanco di ricostruire e comprendere il processo logico posto alla base delle scelte operate con l'avversata determinazione sindacale, si traduce, in ogni caso, anche nella violazione dei principi di correttezza e di buona fede ex artt. 1175 e 1375 Cod. Civ.

Tali gravi difetti motivazionali, che rappresentano un evidente *vulnus* ai principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa dimostrano inconfutabilmente che il Sindaco di Barrafranca, nell'adottare la determinazione n. 18 del 18/06/2015, ha agito nel più assoluto arbitrio ed in dispregio di tutte le norme rubricate, ritenendo di agire come se si trattasse di conferire incarichi *intuitu personae* o addirittura sulla base di un rapporto fiduciario che non può essere inteso *"come affinità di idee personali o politiche, o generica incompatibilità o simpatia, ma deve consistere nella ricerca di dati obiettivi, con riferimento alle probabilità di svolgimento ottimale di funzioni pubbliche, proprio prescindendo dal variare della contingenza politica"*¹.

Del resto, in tempi assai recenti, in casi del tutto analoghi al presente il Tribunale Collegiale di Enna, con ordinanze cron. rispettivamente n. 576 e 579 del 13/02/2014, ha dichiarato l'illegittimità in via cautelare di due diversi provvedimenti sindacali di conferimento di incarichi di posizione organizzativa per difetto di motivazione, affermando *"E' tuttavia da osservare che se fosse sufficiente una motivazione dei requisiti in termini assoluti e cioè con esclusivo riferimento al dipendente prescelto non avrebbe una funzione pregnante, giacché è ovvio che i requisiti sono più o meno posseduti da tutti mentre ciò che interessa è che l'incarico sia attribuito al più titolato*.

Da qui la necessità di una selezione comparativa tra i candidati la quale, seppur non può eliminare l'elevato tasso di soggettività nella scelta, almeno può evitare designazioni macroscopicamente illogiche. Soprattutto ove i criteri generali prefissati dagli enti circoscrivano il margine di libera scelta dell'amministrazione.

Nel caso si specie gli incarichi di cui alla determinazione dell'1/07/2013 sono stati conferiti con motivazioni poco più che di stile senza che si sia dato atto per iscritto dei complessi procedimenti selettivi che hanno coinvolto tutto il personale della categoria D, astrattamente idonei ad occupare le posizioni organizzative ... Ciò si traduce, in sostanza, in una vera e propria impossibilità di valutare l'operato dell'amministrazione con specifico riguardo al rispetto del canone della logicità.

¹ *Ex multis*, Cons. Stato, sez. IV, 6.4.93, n. 393 del 6.4.1993, in Riv. Cons. Stato, 1993, 486; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 2.7.94, n. 1065, in Riv. T.A.R., 1994, I, 3366; Cons. Stato, sez. IV, 22.8.1996, n. 995, in La Sett. Giur., 1996, n. 28-37, 403.

Va, infatti, evidenziato, che in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali o delle posizioni organizzative presso le amministrazioni comunali il sindaco è tenuto a motivare il provvedimento di conferimento o di revoca dell'incarico, poiché tale potere, non può dirsi affatto connotato da assoluta libertà, essendo consentito all'autorità giudiziaria sindacare il corretto esercizio sia sotto il profilo della correttezza e buona fede, sia sotto il profilo, non disgiunto dal primo, dell'osservanza, da parte dell'amministrazione procedente, dei limiti posti e dalla vigente legislazione statale ed, eventualmente, dalle norme statutarie, regolamentari ovvero contrattuali (ad esempio, gli artt. 8, 9, 10 CCNL comparto regioni 31/03/99) (all. 32 e 33).

Sicché il comportamento del Sindaco di Barrafranca che ha conferito l'incarico di posizione organizzativa di capo del IV Settore "Gestione del Territorio" al geom. G. Zuccalà in mancanza di oggettivi dati disvelanti lo svolgimento non ottimale delle mansioni pubbliche attribuite all'attuale ricorrente e/o di casi di revoca specificatamente disciplinati dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva, si connota per la palese illiceità, anche in considerazione del fatto che mai alcuna contestazione è stata elevata a carico del dott. Eugenio Diliberto, anzi proprio le motivazioni indicate in ogni provvedimento di conferimento dell'incarico *de quo* e le valutazioni annuali, tutte ampiamente positive, denotano la patente illegittimità della determinazione sindacale n. 18 del 18/06/15.

L'illegittimità del comportamento datoriale discende, peraltro, dalla violazione dell'art. 2, comma 1, letto d), del D.Lgs. 165/01 alla stregua del quale le amministrazioni pubbliche devono ispirare la loro organizzazione al principio di garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'esplicitazione dei criteri seguiti per il conferimento degli incarichi indispensabile per assicurare la trasparenza della scelta.

In forza di tale disposizione il giudice deve, dunque, verificare la congruità e la ragionevolezza del procedimento seguito dal Comune per giungere alla determinazione finale, in quanto il dettato dell'art. 5, co. 2, del D. Lgs. 165/2001, sull'equiparazione del datore di lavoro pubblico a quello privato, implica comunque una necessaria sintonia con i vincoli costituzionali e legislativi di imparzialità e trasparenza dell'amministrazione. Ne deriva che la p.a. deve necessariamente esplicitare il percorso che la conduce alle proprie determinazioni, evidenziando le modalità di comparazione dei diversi interessi, e delle diverse posizioni soggettive, coinvolti nel procedimento. La mancata esplicitazione delle motivazioni in ordine ai criteri di scelta seguiti dal Sindaco del Comune di Barrafranca per il conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di capo del IV Settore "Gestione del Territorio" al geom. Giuseppe Zuccalà, determina l'illegittimità dei relativi atti di conferimento in quanto, in tal modo, si violano i vincoli valutativi e procedimentali che devono presiedere l'azione dell'amministrazione in modo da assicurare la trasparenza della scelta, dovendo essere effettuate le valutazioni e le ponderazioni degli interessi coinvolti nel procedimento prima dell'adozione del provvedimento finale ed esternati contestualmente, non consentendo di comprendere se detti incarichi siano stati conferiti a dipendenti che, rispetto all'odierno reclamante,

siano meglio dotati quanto ad attitudini, capacità professionale ed esperienza acquisiti nel corso degli anni nella direzione di strutture apicali dell'ente.

Non è revocabile in dubbio, pertanto, che *“una motivazione che non dà in alcun modo conto dei motivi della preferenza accordata ad uno dei candidati giudicati idonei a ricoprire l'incarico si traduce in sostanza in una vera e propria motivazione apparente, che non consente in alcun modo di valutare il corretto esercizio della discrezionalità amministrativa da parte dell'ente datore di lavoro”*². Del resto, in ipotesi simile alla nostra, la giurisprudenza ha ritenuto che il rispetto del generale dovere di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 C.C. *“impone una valutazione in chiave comparativa, nell'ambito della quale è obbligatoria la considerazione di elementi di carattere oggettivo (natura e caratteristiche dei programmi da realizzare) e di carattere soggettivo (attitudini e capacità professionali). E' quindi indispensabile estrinsecare la valutazione degli elementi che giustificano la scelta”*³, anche in considerazione del fatto che il rispetto dei generali principi di correttezza e buona fede *“implicano l'imparzialità della stima comparativa degli aspiranti e la necessità che la scelta si traduca in atti motivati, onde consentire il controllo delle norme legislative, regolamentari e contrattuali”* col conseguente obbligo per la P.A. di motivare *“il perché conferisce un incarico ad un dipendente anziché ad un altro”*⁴.

Dalle considerazioni che precedono discende la palese arbitrarietà ed ingiustizia nella scelta del nuovo capo del IV Settore “Gestione del Territorio”, in quanto non sorretta da sufficiente e congrua motivazione anche in chiave comparativa, non è rispettosa dei criteri dettati dall'art. 9, co. 2, del C.C.N.L. del 31/03/99 e dall'art. 26 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Barrafranca, è frutto di arbitraria decisione e si pone, in ultima analisi, in palese contrasto con i principi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 del C.C.⁵.

E' ovvio, in conclusione, che la nullità e/o illegittimità della determinazione sindacale n. 18 del 18/06/2015 (all. 1).

2. NULLITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA DETERMINAZIONE SINDACALE N. 18 DEL 18/06/2015 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E DI BUONA FEDE DI CUI AGLI ARTT. 1175 E 1375 COD. CIV.

E' noto che, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, il vizio di eccesso di potere sotto il profilo della figura sintomatica dello sviamento dalla causa tipica, è stato ricostruito come **divergenza dall'azione amministrativa rispetto alla funzione amministrativa fissata dalla norma attributiva del potere.**

² Trib. Caltagirone, ord. 7.8.2001, in L.P.A., 2002, 147.

³ Trib. Napoli, ord. 10.12.1999, in L.P.A., 2001, 255.

⁴ Trib. Grosseto, 15.1.2002

⁵ Si ritiene, infatti, che *“solo un ampio ed articolato utilizzo del concetto di buona fede contrattuale può consentire di garantire al lavoratore alle dipendenze della P.A. un livello di tutela analogo a quello goduto dal pubblico impiegato prima della riforma attraverso il controllo di legittimità esercitato dal giudice amministrativo con l'istituto dell'eccesso di potere”* (Trib. S. Angelo dei Lombardi, 10.4.2001, n. 342, in www.giust.it n. 5/2001).

In sostanza, il vizio in esame ricorre quando la P.A. utilizza il proprio potere discrezionale (nel caso in esame il potere di organizzazione) per finalità ed interessi differenti da quelli, normativamente predeterminati, per i quali tale potere le è stato attribuito (*ex plurimis*, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 03/07/2014, n. 3355; sez. V, 27/03/2013, n. 1776).

Nel caso a mani, è talmente palese lo sviamento di potere in cui è incorsa l'amministrazione comunale di Barrafranca con la deliberazione di G.C. n. 47 del 27/05/2015 da poterne apprezzare la sua evidenza sotto una molteplicità di angolazioni. La fenomenologia dell'azione amministrativa tradottasi nella suddetta deliberazione tradisce *ictu oculi* il reale intento perseguito dall'Ente comunale, per come comprovato dall'avversata determinazione sindacale n. 18 del 18/06/2015 che ne costituisce una diretta attuazione.

Il complesso delle violazioni, sopra dedotte, ciascuna delle quali già di per sé sufficiente a sancire l'illegittimità della determinazione sindacale n. 18 del 18/06/2015 va, tuttavia, constatato alla luce della reale finalità perseguita dal Comune di Barrafranca la quale tradisce, in modo eclatante, lo sviamento di potere dalla causa tipica dell'atto.

Per come esposto in punto di fatto, con deliberazione n. 42 del 10/5/2013 veniva rimodulata e modificata la struttura organizzativo dell'Ente (all. 19), riordinando il settore nel rispetto dei principi di specialità e di omogeneità delle funzioni e creando l'Unità di Progetto, denominata "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnici, servizi, escluso la Protezione Civile, prima incardinanti nel IV settore "Gestione del Territorio" di cui era Capo Settore il geom. Giuseppe Zuccalà, padre del presidente del consiglio comunale, ing. C. Zuccalà.

A detta deliberazione facevano seguito la determinazione sindacale n. 10 del 28/06/2013 con cui veniva conferito il relativo incarico al dott. Diliberto (all. 20), nonché la determinazione sindacale n. 11 del 28/06/2013 con cui venivano rimodulati gli incarichi di posizione organizzativa ed all'odierno ricorrente veniva conferita la titolarità della posizione organizzativa di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", dando atto *"non si conferiscono nuovi incarichi di Capo Settore, ma restano validi ed efficaci, anche dal punto di vista della durata temporale, gli incarichi precedentemente assegnati, che, con la presente delibera, vengono parzialmente rimodulati..."* (all. 21).

Avverso la deliberazione di G.C. n. 42/13 e le predette determinazioni sindacali è insorto il geom. Zuccalà Giuseppe, responsabile del IV Settore "Gestione del Territorio" con ricorso d'urgenza presentato in data 01/08/2013 innanzi a codesto Tribunale, chiedendo, previa disapplicazione della predetta deliberazione, la condanna del Comune di Barrafranca alla reintegra del medesimo in tutte le funzioni esercitate prima dell'istituzione della suddetta Unità di Progetto e trasferite alla stessa (all. 23).

Detto ricorso, ove si sono costituiti il Comune di Barrafranca ed il dott. Diliberto entrambi evocati in giudizio dal geom. G. Zuccalà, con ordinanza del 15/10/13 è stato

dichiarato inammissibile dal Tribunale di Enna per difetto di giurisdizione dell'A.G.O. (all. 29).

In data 01/09/2014 è stata presentata la mozione di sfiducia all'attuale Sindaco da parte di 13 consiglieri comunali (tra cui tutti e nove i consiglieri eletti nello schieramento del medesimo), sfiducia che non è stata approvata con deliberazione C.C. n. 57 del 27/9/14 solo per un voto (13 voti favorevoli in luogo dei 14 necessari) e grazie al fatto che alla seduta del 27/9/2014 non hanno preso parte i 7 consiglieri comunali che erano stati eletti nello schieramento avversario (tra cui il Presidente del consiglio, ing. C. Zuccalà, figlio del geom. G. Zuccalà, capo del IV Settore "Gestione del Territorio e SUAP") (all. 27).

Da quel momento in poi è iniziata la corrispondenza epistolare tra il sindaco e l'odierno ricorrente (all. ti 12, 13, 14, 15, 16 e 17) con cui la Giunta Comunale ed il Sindaco hanno strumentalmente assegnato termini ed obiettivi all'attuale ricorrente, pur a conoscenza delle difficoltà amministrative e normative, con il precipuo fine di fare emergere responsabilità ed inadempienze poste in essere dal dott. Santi Eugenio Diliberto, in realtà insussistenti, da utilizzare, da un lato, per modificare la struttura organizzativa dell'Ente e, dall'altro, per far sì che a quest'ultimo fosse, in sostanza, inibito di potere aspirare al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa di responsabile dell'unità di progetto o di altro settore, cosa che è avvenuta puntualmente, da un lato, con la deliberazione G. C. n. 47 del 27/5/15 con cui sostanzialmente, così come richiesto dal geom. G. Zuccalà nel ricorso d'urgenza del 01/08/13, l'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi" è stata soppressa e tutte le relative funzioni sono state incardinate nel IV Settore "Gestione del Territorio" e, dall'altro, con l'avversata determinazione sindacale n. 18 del 18/6/2015 con cui al geom. G. Zuccalà è stato conferito immotivatamente l'incarico di posizione organizzativa di capo del IV Settore "Gestione del Territorio" a discapito dell'attuale ricorrente, che è rimasto privo di incarichi di posizione organizzativa e che è certamente ben più titolato rispetto al primo.

Questa, unitamente a quanto evidenziato nei motivi che precedono, è la "prova provata" del fatto che l'impugnata determinazione sindacale, da un lato, è esclusivamente finalizzata a penalizzare l'odierno ricorrente e, dall'altra, rappresenta un "premio politico" nei confronti del geom. G. Zuccalà per non avere consentito ai 7 consiglieri comunali (di cui faceva parte il di lui figlio e presidente del consiglio, ing. C. Zuccalà) di votare la mozione di sfiducia presentata in data 01/9/2014 da 13 consiglieri comunali.

Non vi sono altre e reali ragioni e finalità sottese all'avversata determinazione sindacale, ragion per cui la stessa deve essere dichiarata illegittima anche sotto questo profilo, previa eventuale disapplicazione, se del caso, delle presupposte deliberazioni G.C. rispettivamente n. 46 e n. 47 del 27/5/2015.

II

IN ORDINE ALLA SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA

Se il *fumus boni juris* è palemente dimostrato da quanto precede, parimenti evidente è il pregiudizio grave ed irreparabile che il ricorrente subisce alla luce degli illegittimi provvedimenti infra menzionati, per cui si rende necessaria la tutela cautelare.

Quanto al *periculum in mora*, questa difesa ritiene che nella fattispecie che ci occupa sono ravvisabili danni irreversibili sia alla professionalità e sia all'immagine dell'odierno ricorrente per effetto della revoca *ante tempus* ovvero per la mancata conferma dell'incarico di che trattasi; sotto il primo aspetto si evidenzia, infatti, che la già ricordata specifica professionalità di titolare della posizione organizzativa di responsabile dell'unità di progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", competente a coordinare tutte le attività comunali in cui sono previsti specifici interventi nei settori più delicati dell'apparato comunale (servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, gestione degli impianti e delle reti del servizio idrico integrato, lavori in economia, etc.) implica la provvista di un bagaglio di conoscenze normative, per ciò che attiene alla legislazione nazionale e regionale, primaria o sub-primaria, provvista che non solo non troverebbe più occasione di arricchimento e aggiornamento, ma verrebbe, nella sua dimensione attuale, inevitabilmente dispersa; per quanto attiene, poi, al profilo del danno all'immagine, si osserva che, proprio nelle comunità di minori dimensioni (come il Comune di Barrafranca), il mancato conferimento di incarichi apicali, fonte di autorevolezza e rispetto nell'opinione pubblica caratterizzati da elevata visibilità e l'adibizione a diverse e non equivalenti mansioni - da espletare, peraltro, in luogo pubblico - appare potenzialmente idonea ad ingenerare lo svilimento dell'immagine sociale dell'odierno ricorrente, danno, anch'esso destinato ad accrescersi nelle more del giudizio di merito e difficilmente riparabile per equivalente.

Nel caso in questione, infatti, il dott. Diliberto, precedentemente al vertice della posizione organizzativa di responsabile dell'Unità di Progetto "Ambiente, Protezione Civile e Servizi Tecnico-Manutentivi", con la deliberazione G. C. n. 55 del 19.06.15 è stato successivamente trasferito al V Settore "Governance LL.PP. - Programmazione e Politiche Comunitarie" in assenza della specificazione delle mansioni che lo stesso dovrebbe andare a svolgere (all. 34). Tale incarico, vista la delicatezza dei temi trattati e in particolare la netta diversità rispetto alle mansioni in precedenza svolte, non gli permette di utilizzare il bagaglio professionale precedentemente acquisito. La stessa Corte di Cassazione si è pronunciata più volte con sentenze che hanno indicato la linea da seguire per l'applicazione di tale principio, chiarendo che "*le nuove mansioni, pur se non identiche a quelle precedentemente espletate, corrispondano alla specifica competenza tecnica del dipendente, ne salvaguardino il livello professionale e siano comunque tali da consentire l'utilizzazione del patrimonio di esperienza lavorativa acquisita nella pregressa fase di lavoro*" (Cass. Civ., sez. lav., 10/4/2006, n. 33401), fermo restando, in ogni caso, che le mansioni debbono avere carattere di specificità e non genericità, per cui il riferimento in astratto al livello di categoria, non è di per sé sufficiente ai fini dell'accertamento dell'equivalenza, dovendosi invece guardare al livello tecnico-professionale del dipendente (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 5392/1988).

In casi analoghi al presente, codesto Tribunale ha correttamente ritenuto sussistente il pregiudizio grave ed irreparabile, poiché *“la perdita di un incarico dirigenziale e la retrocessione a funzioni sottordinate è suscettibile di arrecare al ricorrente un danno persistente e non ristorabile all'immagine e alla credibilità professionale nella piccola comunità nella quale egli opera”* (Trib. Enna, sez. lav., ord., 19/12/2012), realizzandosi, in tal modo, *“la lesione di beni giuridici di rango elevato afferenti alla professionalità del dipendente pretermesso”*, oltre alla *“lesione di beni giuridici di rango elevato afferenti alla professionalità del dipendente escluso dalla scelta. Si realizza, in tal modo, la lesione di interessi non patrimoniali che non possono essere adeguatamente tutelati nella forma dell'equivalente monetario. Pertanto, tipicamente sussiste il pericolo imminente ed irreparabile che è idoneo a giustificare il ricorso alla procedura cautelare”* (Trib. Enna, sez. coll., ordinanze cron. 576 e n. 579 del 13/2/2014) (all. 32 e 33).

PER QUESTI MOTIVI

voglia l'on. Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, in forza dei poteri di disapplicazione, accertamento, costitutivi e di condanna conferitegli dall'art. dall'art. 63 del D.Lgs. 165/01 s.m.i. stante il grave ed irreparabile danno, fissare l'udienza per la discussione con termine per notifica del ricorso e del pedissequo decreto a parte convenuta, per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

piaccia al Giudice adito, *contrariis reiectis*, in accoglimento del presente ricorso:

- dire e dichiarare in via cautelare ed urgente - previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi presupposti - l'illegittimità della determinazione sindacale n. 18 del 18/6/2015 con cui è stato attribuito l'incarico di titolare di posizione organizzativa di capo del IV Settore al geom. Giuseppe Zuccalà;
 - per l'effetto, ordinare al Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco *pro tempore*, di attribuire l'incarico di posizione organizzativa di capo del IV Settore “Gestione del Territorio”, applicando ed esplicando motivatamente i criteri contenuti negli artt. 19, co. 1, del D. Lgs. n. 165/2001, negli artt. 12, co. 6, e 13 del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune di Barrafranca approvato deliberazione G.C. n. 71 del 06/04/12, come modificato con deliberazione G.C. n. 47 del 27/5/2015, e 9, co. 2, del C.C.N.L. del “Comparto Regioni ed Autonomie Locali” e dando atto, con adeguata motivazione, delle procedure comparative adottate ovvero adottare ogni altra misura all'uopo ritenuta utile.
- Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre spese gen. (15%), i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Ai sensi dell'art. 14, co. 2, del D.P.R. 115/2002, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, pertanto il contributo unificato è pari ad € 259,00.

Si allegano i documenti indicati in narrativa.

Enna, 20 Luglio 2015

Avv. Katia Gloria

PROCURA IN CALCE

Io sottoscritto Diliberto Santi Eugenio, nato a San Cataldo (CL) il 5/6/1968 (Cod. Fisc. DLBSTG68H05H792R) e residente ad Enna, C.da S. Caterina s.n.c., ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/01/2012 n. 1 succ. modd., degli oneri economici a mio carico per l'espletamento dell'incarico di assistenza, rappresentanza, consulenza e difesa conferito al sottoindicato Legale, nomino e costituisco mio speciale procuratore e difensore l'avv. Katia Gloria per rappresentarmi e difendermi nel giudizio e in ogni sua fase e grado, ivi compreso l'eventuale giudizio di reclamo, conferendole ogni facoltà di legge, ed espressamente con facoltà di proporre domande ed eccezioni riconvenzionali, riassunzioni, di spiegare chiamate in garanzia. propria ed impropria, e chiamate in causa di terzi, di transigere e conciliare, riscuotere somme, nonché di rinunciare agli atti del giudizio, di nominare sostituti, di deferire giuramento decisorio e proporre querela di falso, riscuotere somme e rilasciare quietanze. Dichiaro di prestare espressamente il consenso di cui all'art. 23, del D.Lgs. 196/03 e di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 di detto D.Lgs. eleggo domicilio in Enna, Viale dei Miti n. 62, presso lo studio dello stesso.

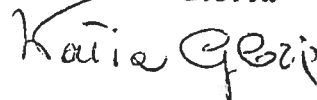
Enna, 20 Luglio 2015

Dott. Eugenio Santi Diliberto



È vera ed autentica

Avv. Katia Gloria



RG 1022/15

TRIBUNALE DI ENNA

Il Giudice del lavoro, dott. ~~Liotta~~ Salvino

Letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. presentato in data

FISSA

in luogo delle dott. ss. Liotta

Per la comparizione della parte l'udienza del 1/9/15 è p. assegnando

a parte morrente termine sino al 5/8/15 per la notifica alla

controparte del ricorso e del presente decreto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Enna, 28/7/15

[Handwritten signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
DEL TRIBUNALE DI ENNA

Oggi.

30 2 15

[Handwritten signature]

1-9-15
[Handwritten signature]

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Su istanza come in atti, io sottoscritto Assistente UNEP addetto al Tribunale di Enna ho notificato copia conforme all'originale del suesteso atto e pedissequo decreto di fissazione di udienza a:

- Comune di Barrafranca, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato per la carica nei locali del palazzo comunale in Barrafranca, piazza Regina Margherita n. 1, avvalendomi del mezzo postale

Gf. Pizzo Fugato H.
amp

l. 04/08/15
P

- Zucccalà Giuseppe, residente in Barrafranca, Viale Gen. Cannada s.n.c., avvalendomi del mezzo postale

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Lupo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Dott. Calogero Pistone

IL V. SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr.ssa Giuseppina Crescimanna

Pubblicato all'Albo Pretorio On Line di questo Comune in data
giorni consecutivi.

e per quindici

Barrafranca,

IL SEGRETARIO GENERALE

IL MESSO COMUNALE

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Barrafranca, _____

IL SEGRETARIO GENERALE